

AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione dei contributi a valere sul "Fondo a sostegno dei comuni marginali" annualità 2021"

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e i materiali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;
- l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;
- l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati;
- il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato in GU il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che ripartisce apposto "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021- 2022-2023;
- detto fondo, finalizzato a favorire la coesione territoriale, è ripartito tra i comuni svantaggiati secondo termini e modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

CONSIDERATO che:

- l'erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse stesse, inteso come avvenuta attribuzione della totalità del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in assenza del quale i contributi per l'annualità in corso e le successive non verranno assegnati;
- il Comune dovrà attribuire le risorse assegnate entro e non oltre il termine del 30/06/2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro 6 mesi dal provvedimento di assegnazione del contributo e comunque entro il 31/12/2023;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 12/12/2022;
- la Determinazione amministrativa n.54 del 13/12/2022;
- la Determinazione amministrativa n. 56 del 16/12/2022;
- la determinazione amministrativa n. 9 del 27/02/2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 15/05/2023
- la determinazione amministrativa n. 20 del 17/05/2023

Tutto quanto sopra premesso, si emana il seguente avviso pubblico:

Art. 1 – Inquadramento normativo

La normativa di riferimento del presente Bando è costituita da:

-Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 196: «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 30 Settembre 2021 avente ad oggetto “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno

degli anni dal 2021 al 2023” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 296 del 14.12.2021;

-Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

Art. 2 – Finalità dell'avviso

Al fine di fornire una tempestiva e concreta risposta alla sempre più pressante problematica dello spopolamento delle aree marginali, il Comune di Frontino emana il presente avviso rivolto:

- a microimprese che vogliono avviare una nuova attività nel Comune di Frontino, con specifico riferimento alle attività commerciali, artigianali o professionali, con sede nel territorio comunale;

L'Avviso disciplina le modalità di accesso, istruttoria ed erogazione dei contributi, in accordo con l'indirizzo di cui al sopracitato D.P.C.M. del 30 settembre 2021.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari ad € 12.363,26, a valere sulla quota residuale della prima annualità (**Anno 2021**) di cui al D.P.C.M. del 30.09.2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 296 del 14.12.2021.

Art. 4 – Modalità di concessione delle agevolazioni ed intensità del contributo

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Il Comune provvede al rispetto del cumulo de minimis mediante consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), assicurando l'inserimento dei dati nello stesso relative alle concessioni di propria competenza.

Ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta comunale con atto n.25 del 15/05/2023, l'ammontare del contributo assegnabile è stato fissato in:

- n.1 nuove attività (pari ad € 12.363,26) – art. 2 comma 2 lett. b del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 30 Settembre 2021 Decreto (Linea di intervento A);

Art. 5 – Beneficiari

I beneficiari del presente Avviso sono le **microimprese**, per come definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005¹, che alla data di presentazione dell'istanza:

- sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle Imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decretollegislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all'articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all'articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER;
- hanno un'unità locale nel Comune di Frontino avviata successivamente al 01/01/2023.

¹ Decreto Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005, art. 2 c. 2: *“Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.”. I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti entrambi.*

Art. 6 – Ambiti di intervento e requisiti generali di ammissibilità delle spese e dei beneficiari

1. Il contributo è da intendersi a fondo perduto per l'impresa ammessa.

Il contributo deve essere esclusivamente investito nella nuova attività dell'impresa.

Sono spese ammissibili:

- acquisto attrezzature
- acquisto immobili, terreni
- costi del personale
- spese generali, spese per competenze tecniche, spese bancarie o assicurative
- spese per acquisto di merci per avviamento non superiori al 10% del costo complessivo dell'investimento

REQUISITI/BENEFICIARI:

Imprese:

- regolarmente costituite ed iscritte alla data di presentazione dell'istanza
- il progetto per il quale si richiede il contributo non deve risultare avviato prima della scadenza del precedente avviso pubblico e cioè del 30/12/2022;
- il medesimo progetto deve risultare attivo/operativo entro un tempo massimo di mesi 4 dalla comunicazione di assegnazione del contributo.
- il contributo deve essere investito esclusivamente in iniziative svolte sul territorio comunale
- che la nuova unità operativa sia riconducibile ad attività commerciali, artigianali o agricole.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30/06/2023.

Art. 8 – Rendicontazione

Il beneficiario è tenuto ad avviare l'attività entro i successivi quattro mesi dal provvedimento di assegnazione delle risorse, provvedendo, altresì, entro e non oltre il 31/12/2023, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute mediante trasmissione di copia delle fatture quietanzate e pagamenti effettuati obbligatoriamente con mezzi tracciabili, all'indirizzo pec del comune di Frontino: comune.frontino@emarche.it. Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede del beneficiario.

Ove, ad esito della verifica amministrativo-contabile, risulti un costo finale ammissibile inferiore al contributo erogato, il beneficiario dovrà restituire la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione del programma di attività.

L'Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi presso la sede indicata e subordinare l'esito del contributo all'effettivo stato degli stessi.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle istanze

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare una istanza al Comune di Frontino con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'articolo 5, secondo il format Allegato A, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

L'istanza, corredata della documentazione di seguito indicata, deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo **comune.frontino@emarche.it** o presentata a mano al protocollo dell'Ente nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **entro e non oltre le ore 13:00 del 31/05/2023**;

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

La domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- progetto di investimento, con indicazione della tipologia di attività, livello occupazionale, risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione;

È ammissibile una sola richiesta di contributo per istante.

Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Art. 10 - Valutazione delle proposte progettuali

Le proposte progettuali che perverranno entro i termini e secondo le modalità di cui all'articolo precedente, saranno oggetto di procedura valutativa a graduatoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, assistito dal personale dell'ente.

Il Responsabile del procedimento procederà dapprima alla valutazione di ricevibilità delle domande volte ad accertare la regolarità formale dell'istanza.

Sono non ricevibili le istanze:

- presentate oltre i termini ed in modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo;
- la cui domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nel precedente articolo.

Tutte le domande dichiarate ricevibili sono poi sottoposte al controllo di ammissibilità, consistente nella verifica del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, della rispondenza della documentazione sotto il profilo contenutistico a quanto riportato nel presente avviso, del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti indicati in avviso.

Le istanze ritenute ammissibili saranno sottoposte ad esame per l'attribuzione dei punteggi, secondo le griglie di valutazione indicate in successivo art. 11.

Gli interventi ritenuti ammissibili e valutati attribuendo i punteggi formeranno la graduatoria.

A parità di punteggio, sarà prioritaria l'istanza pervenuta cronologicamente prima.

La graduatoria delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Frontino.

Art. 11– Criteri di valutazione delle proposte progettuali

I criteri di selezione che verranno utilizzati per la stesura della graduatoria sono di seguito indicati nelle griglie di valutazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. I progetti della linea di intervento A con punteggio assegnato inferiore a 10 non saranno considerati ammissibili.

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità all'istanza presentata cronologicamente prima.

Griglia di valutazione LINEA DI INTERVENTO A

	INDICATORI	Punteggio massimo attribuibile
1) Tipologia d'impresa	Impresa costituita ed iscritta al Registro Imprese da meno di 24 mesi.	5 punti
	Impresa con sede legale nel Comune di Frontino.	5 punti
2) Valutazione caratteristica dell'attività proposta	Tipologia di attività non presente nel Comune di Frontino.	5 punti
	Tipologia di attività presente nel Comune di Frontino.	0 punti
3) Numero dipendenti	Numero di dipendenti o collaboratori che si prevede di assumere regolarmente entro il 31/12/2023: - 0 - 1 dipendente - Per ogni altro dipendente sino ad un max di 8 punti	0 punti 3 punti +2 punti

4) Tipologia del progetto	Valutazione del progetto	Max 14 punti
TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		40 punti

Art. 12– Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria

Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva l’elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sull’albo pretorio comunale on line.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Ai soli beneficiari rientranti tra gli “ammissibili a contributo” è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Art. 13– Obblighi del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede per un periodo non inferiore ad anni 3 dalla data di ultimazione dell’intervento;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
- comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo.

Art. 14– Altre informazioni

Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento, senza che gli istanti abbiano nulla a pretendere.

In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 30 settembre 2021, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo.

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente via pec (comune.frontino@emarche.it) e saranno evase entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Art.15 – Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Frontino.

Per l'esercizio dei propri diritti, l'interessato può contattare l'Ente ai seguenti recapiti:

Comune di Frontino – corso Giovanni XXIII, n.3 - PEC: comune.frontino@emarche.it.

LA RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott.ssa Erika Lorenzetti
(firmato digitalmente)